

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto

Art. 479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli [articoli 137](#) e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.